PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

TRENTINO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Viale Verona, 190/8 – 38123 Trento
P +39 0461 906311
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

Class. 3.5 – Fasc. n. 1948/2019

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami di coagulazione occorrenti alle Strutture dell'Area Servizi e Dipartimento di Laboratorio di APSS – CIG 823734474E – Gara telematica n. 90078
Nota di chiarimento n. 2

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2

A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 1

Con riferimento a quanto indicato all'art. 20 dell' allegato B Capitolato Speciale parte amministrativa, si prega di confermare che l'art. 20"Clausola sociale – lavoratori svantaggiati" , è da ritenersi un refuso, in quanto trattasi di appalto di fornitura, e come previsto dall'art. 50 del DL 50/2016 nonché dalle linee guida n. 13 di ANAC tale clausola è applicabile unicamente ad appalti riferiti a servizi, lavori e ai contratti di natura occasionale. A tal riguardo si chiede inoltre conferma che nella domanda di partecipazione (Allegato A1) al punto 8 inerente tale clausola, la stessa potrà essere barrata con indicazione della dicitura non applicabile.

Risposta

No, non è un refuso.
In merito al quesito posto si richiama quanto previsto nella L.P. n. 2/2016, art. 32, co. 3 secondo cui "Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture l'aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ad eccezione dei casi in cui il bando di gara escluda motivatamente l'applicazione di questa norma, in considerazione delle tipologie di prestazioni previste nel contratto. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto."

Si conferma pertanto la correttezza e la validità di quanto definito all'art. 20 del Capitolato Speciale - parte amministrativa ("Clausola sociale – lavoratori svantaggiati") e l'obbligo di sottoscrivere la relativa clausola prevista al punto 8. del paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di gara.

La Legge provinciale n. 2/2016 è consultabile al seguente link:
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=28437

Trento, 23/06/2020

Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Emmarosa Girardi

Il responsabile dell'Ufficio Gare europee: dott. Massimiliano Possamai

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Procedure di Gara in Ambito Sanitario -APSS
- dott.ssa Sonia Pinamonti -
In nome e per conto di APAC - ex convenzione di data 28/10/2015

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).